

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ELETTIVE QUADRIENNIO ANNO 2024-2028

Definizione e criteri regolamentari

1. L'assemblea regionale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale ed è costituita dai delegati dei Comitati Territoriali, secondo le modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. dello Statuto e può svolgersi in sessione ordinaria o straordinaria (art. 41 St.).

2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea regionale elettiva dell'anno 2024/2025 e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche ad eventuali elezioni suppletive.

Periodo di svolgimento

3. L'assemblea regionale elettiva è convocata dal Consiglio Regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente nel periodo coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16 dello statuto.

Per il quadriennio 2024 – 2028 l'assemblea regionale elettiva è celebrata nel periodo intercorrente tra il 01.02 ed il 28.02.2025.

L'assemblea regionale elettiva può essere celebrata anche prima della data del 01.02.2025 purché siano stati rinnovati tutti gli organismi territoriali appartenenti alla medesima Regione.

L'assemblea regionale elettiva in sessione ordinaria elegge il Presidente ed il Consiglio Regionale, il Revisore dei conti regionale e gli organi di giustizia sportiva regionali (art. 42, c. 2, St.).

Composizione dell'Assemblea Regionale elettiva

4. L'Assemblea Regionale elettiva è costituita dai delegati dei Comitati territoriali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità (art. 15 Statuto):

- a) Comitati Territoriali con numero di affiliati fino a 200: n. 1 delegato;
- b) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 201 e 500: n. 2 delegati;
- c) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 501 e 1000: n. 3 delegati;
- d) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 1001 e 1500: n. 4 delegati;
- e) Comitati Territoriali con numero di affiliati da 1501 affiliati ed oltre: n. 5 delegati.

Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato alla data del 30.06.2024 (data entro la quale è convocata l'Assemblea elettiva Nazionale).

Il numero dei voti attribuiti dovrà essere diviso per il numero dei delegati ammessi come previsto al comma 1 del presente articolo, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore.

Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti dell'Assemblea Regionale elettiva i componenti del Consiglio Territoriale come di seguito indicato:

- a) il primo delegato sarà sempre il Presidente Territoriale eletto;
- b) i successivi delegati saranno i consiglieri territoriali eletti sulla base del numero dei voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati ammessi. I componenti del Consiglio Territoriale che non rientrano nel numero dei delegati effettivi assumono il ruolo di supplenti.

In caso di indisponibilità dei delegati effettivi, parteciperà il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo maggior numero di preferenze, in ordine decrescente, nelle Assemblee Territoriali.

Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Regionale almeno quindici giorni prima perché si possa procedere alla individuazione e convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri dell'Assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea (art. 17, co. 2, St.).

Convocazione

5. L'assemblea regionale elettiva è convocata dal Consiglio Regionale almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento (art. 42 St.).

La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione, che potrà aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima. La convocazione è inviata via posta elettronica ai Comitati Territoriali, pubblicata sul comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del Comitato Regionale C.S.I. La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito all'art. 15, comma 1, dello Statuto. I delegati, al tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale di appartenenza dove riceveranno la convocazione dell'Assemblea di loro pertinenza (art. 17, co. 1, Statuto).

6. Unitamente alla convocazione vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno venti giorni prima la celebrazione dell'assemblea (art. 17, co. 3, Statuto).

7. Entro 10 giorni dalla celebrazione dell'assemblea territoriale è fatto obbligo a ciascun comitato territoriale di comunicare agli uffici della Presidenza Regionale il nominativo del presidente territoriale eletto nonché l'elenco dei consiglieri eletti in ordine decrescente sulla base dei voti ottenuti da ciascuno di essi. La convocazione dell'assemblea, oltre che dare atto di tale deposito, deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire soltanto in maniera informatica.

8. I delegati, che intendono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta al consiglio regionale almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea regionale.

9. Il consiglio regionale o, per delega conferita dallo stesso, il presidente regionale nomina, dopo la convocazione dell'assemblea regionale, la "Commissione per i poteri e le garanzie", composta da 3 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

- a) ricevere le candidature per l'elezione del presidente regionale, del consiglio regionale, del revisore dei conti regionali, accertarne la regolarità e pubblicare le liste dei candidati ammessi, tramite il sito ufficiale del comitato regionale;
- b) accertare il diritto di partecipazione e di voto dei delegati all'assemblea regionale e procedere al loro relativo accredito;
- c) organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La commissione per i poteri e le garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il presidente.

La commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della commissione per i poteri e le garanzie non devono fare parte degli organi associativi regionali in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche regionali per le quali l'assemblea dovrà votare.

Il componente della commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico e deve essere sostituito dal consiglio regionale o, per delega conferita dallo stesso, dal presidente regionale da un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

10. Avverso la determinazione del numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale è ammesso ricorso, entro il quinto giorno successivo a quello della convocazione dell'assemblea, al consiglio nazionale, il quale delibera, tramite una propria commissione, entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso. Il ricorso deve essere depositato a mano, inviato per raccomandata a.r. (fa fede il timbro postale di invio) oppure a mezzo p.e.c. (fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna). La deliberazione che assume sul ricorso la commissione del consiglio nazionale va pubblicata all'albo della presidenza nazionale e sul sito www.csi-net.it e notificata agli interessati col mezzo più celere, ivi compresa la posta elettronica. Avverso la decisione del consiglio nazionale è ammesso ricorso in ultima istanza al collegio nazionale dei probiviri, da inviarsi con le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio nazionale dei probiviri deve deliberare prima della celebrazione dell'assemblea nazionale.

Partecipazione

11. Partecipano all'assemblea regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41, co. 3, dello Statuto, senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente regionale;
- i componenti del Consiglio Regionale e di quelli Territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto;
- i consiglieri di Presidenza;
- i membri degli altri organi centrali del C.S.I.;
- i candidati alle cariche associative.

12. Ogni delegato, previa richiesta di cui all'art. 9 del presente regolamento, può intervenire all'assemblea.

Svolgimento dell'assemblea regionale

13. Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'assemblea regionale, la commissione per i poteri e le garanzie provvede ad accreditare i delegati legittimati a partecipare all'assemblea, assegnando ai medesimi il numero dei voti previsti dall'art. 15, commi 2, 3 e 4 e dall'art. 17, co. 2 dello statuto.

14. L'assemblea elettiva in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorse almeno 24 ore dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari (artt. 16, co. 7, e 41, co. 4, St.).

15. Il presidente regionale, dichiarata aperta l'assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri regionali presenti.

16. Vengono quindi elette le commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli scrutatori nel numero richiesto dalla commissione per i poteri e le garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'assemblea.

17. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'assemblea regionale sono assicurati dal coordinatore regionale preposto all'area della segreteria, il quale provvede pure, direttamente o tramite un altro tesserato dallo stesso designato e il cui nominativo va comunicato all'assemblea, alle operazioni di verbalizzazione dei lavori assembleari.

18. L'assemblea delibera preliminarmente sulle questioni controverse in merito all'ammissione dei delegati partecipanti e rimesse alla stessa da parte della commissione per i poteri e le garanzie o sollevate in aula.

Su tali questioni deliberano i delegati ammessi senza riserva alcuna. Il presidente, tuttavia, deve acquisire agli atti e far verbalizzare ogni osservazione ed ogni reclamo avanzati in merito.

19. Aperti i lavori, il presidente svolge, a nome del consiglio regionale, la relazione relativa al programma di mandato.

20. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione della relazione.

21. Durante il corso dei lavori il presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da una sola società tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'assemblea.

22. Non possono essere trattati e discussi dall'assemblea argomenti inseriti nell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

23. Il presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

24. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 42, comma 3, dello Statuto su ogni argomento l'assemblea delibera validamente col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

25. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 42, co. 4, dello Statuto, le elezioni previste nelle Assemblee Regionali devono avvenire mediante votazioni a scheda segreta oppure in modalità elettronica, utilizzando una piattaforma digitale, che garantisce l'anonimato, la segretezza e la congruità delle preferenze espresse dagli elettori, ed è altresì coerente con le raccomandazioni sull'"e-voting" del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo.

26. Le operazioni elettorali per il rinnovo o l'integrazione degli organi regionali, se previste, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea su proposta del presidente.

27. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso il comitato regionale gli atti relativi alla stessa: verbale della commissione per i poteri e le garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi regionali.

Il presidente, entro il medesimo termine di 10 giorni, invia alla presidenza nazionale una copia degli atti dell'assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione e al conto consuntivo.

28. Il presente Regolamento è integrato dalle norme statutarie per l'elezione del presidente regionale, del consiglio regionale e del revisore dei conti.

Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive regionali

29. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti dallo Statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
- f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Elezione del Presidente regionale

30. L'assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale ogni quattro anni, su collegio unico regionale, con elezione diretta e segreta.

31. Il Presidente Regionale resta in carica quattro anni e può svolgere più ~~di tre~~ mandati.

32. La candidatura alla carica di presidente regionale deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello allegato, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;

- la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La candidatura alla carica di Presidente Regionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato

33. Le candidature alla carica di presidente regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

34. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate.

35. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

36. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati della regione aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

37. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea regionale ai candidati alla carica di presidente regionale deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello regionale per presentare e illustrare il loro programma.

A tal proposito gli stessi possono intervenire a tutte le assemblee dei comitati della regione e, se lo richiedono, avere in occasione delle stesse la possibilità di illustrare il loro programma nei termini, coi tempi e le modalità che saranno stabiliti dai singoli presidenti delle assemblee.

Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

38. Nel corso dell'assemblea regionale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente regionale per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica.

Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

39. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni delegato vota nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

40. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

41. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati.

42. È proclamato eletto Presidente Regionale:

a) Il candidato che ottiene il consenso, anche in caso di ballottaggio, di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche ed escluse le schede nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Regionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere regionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri regionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Regionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere regionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere regionale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

c) In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente uscente è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso, il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati (cfr. art. 16, comma 2, D.lgs. 242/1999).

In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea regionale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere regionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere regionale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

Elezione del Consiglio regionale

43. Il consiglio regionale è eletto dall'assemblea regionale e la sua consistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 dello statuto è così determinata:

- nelle regioni che contano sino a 500 affiliati: 5 consiglieri;
- nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati: 7 consiglieri;
- nelle regioni che contano oltre 1.000 affiliati: 9 consiglieri.

La consistenza dei soci è calcolata alla data del 30.06.2024.

44. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- nelle regioni che eleggono 5 consiglieri: almeno un candidato di ogni genere;
- nelle regioni che eleggono 7 consiglieri: almeno due candidati di ogni genere;
- nelle regioni che eleggono 9 consiglieri: almeno tre candidati di ogni genere.

45. Possono candidarsi alla carica di consigliere regionale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.)

46. La candidatura alla carica di consigliere regionale deve essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;

- la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lettera G) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

47. Le candidature alla carica di consigliere regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

48. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate.

49. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del consiglio regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati per il consiglio regionale all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

50. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

51. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale ha il diritto di partecipare all'assemblea regionale elettiva.

52. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni delegato vota nel seggio al quale viene assegnato dalla

commissione per i poteri e le garanzie. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

53. In relazione al numero di consiglieri regionali da eleggere, ogni delegato può esprimere, mediante l'apposizione di una "X" o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze come di seguito indicate:

- Comitati regionali composti da 5 consiglieri: 2 preferenze
- Comitati regionali composti da 7 consiglieri: 2 preferenze
- Comitati regionali composti da 9 consiglieri: 3 preferenze

54. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

55. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti, precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti quali consiglieri regionali i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 9 nelle regioni che eleggono nove consiglieri, i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 7 nelle regioni che eleggono sette consiglieri ed i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 5 nelle regioni che eleggono cinque consiglieri.

Elezione del revisore dei conti regionali

56. L'assemblea regionale elegge, ogni quattro anni, un revisore dei conti ed un suo supplente quale Organo di controllo del Comitato al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (art. 47 St.).

Possono candidarsi a revisore dei conti regionale i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione.

57. La candidatura alla carica di Revisore dei Conti regionale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate nel lavoro o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Sono validi i diplomi di laurea conseguiti col vecchio ordinamento, quelli triennali e quelli quinquennali. Laddove il Revisore dei conti regionale svolta anche l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.

117/2017, occorre presentare la dichiarazione di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione stessa.

- c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
 - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

58. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti regionale vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

59. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

60. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del Revisore dei Conti regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

61. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Revisore dei Conti regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

62. Le operazioni di voto per l'elezione del Revisore dei Conti regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

63. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Viene eletto Revisore dei Conti Regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Viene eletto supplente il candidato successivo della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama l'eletto alla carica di Revisore dei Conti Regionale nonché il suo supplente.

Elezione della commissione regionale giudicante

64. L'assemblea regionale elegge, ogni quattro anni, la commissione regionale giudicante, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto del Centro Sportivo Italiano APS. I componenti possono essere scelti anche tra non tesserati, purché in possesso di comprovate capacità e requisiti morali per l'esercizio della funzione.

Il numero dei componenti è determinato dal Consiglio regionale in occasione della convocazione dell'assemblea.

Qualora il numero dei candidati sia pari a quello degli eleggibili, l'assemblea può procedere ad elezione per acclamazione.

65. La candidatura alla carica di componente della Commissione regionale giudicante deve essere redatta tramite il modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per il ruolo;

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

66. Le candidature alla carica vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

67. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

68. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione alla carica di componente della Commissione regionale giudicante nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

69. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature alla carica di componente della Commissione regionale giudicante i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono, fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

70. Le operazioni di voto si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

71. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti, l'elezione va immediatamente ripetuta limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea che proclama gli eletti.

Norme generali relative alle candidature

72. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

73. Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per la carica di consigliere regionale in più regioni. Qualora ciò si verificasse la commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per la regione nella quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.

74. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;

b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;

c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;

d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;

e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57, co. 2, St.).

75. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

Norme generali per le operazioni elettorali

76. Il voto per l'elezione di tutti gli organi regionali deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'assemblea regionale dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento all'atto dell'accreditamento.

77. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali. Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche regionali.

78. Ciascun delegato che vota deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

79. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la società o per il gruppo di società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, revisore dei conti. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma, il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

80. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

81. Le schede per l'elezione dei vari organi devono essere di colore diverso.

82. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

83. Ogni delegato riceve per ogni voto al medesimo attribuito:

- a) la scheda per l'elezione del presidente regionale;
- b) la scheda per l'elezione del consiglio regionale;
- c) la scheda per l'elezione del revisore dei conti regionale
- d) la scheda per l'elezione degli organi di giustizia associativa.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire, la segretezza del voto.

Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.

84. Per l'elezione dei consiglieri regionali il voto si esprime con una X o segno equipollente segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

85. Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- schede per l'elezione del presidente regionale;
- schede per l'elezione del consiglio regionale;
- schede per l'elezione del revisore dei conti regionale
- schede per l'elezione degli organi di giustizia associativa.

86. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del presidente regionale;
- elezione del consiglio regionale;
- elezione del revisore dei conti regionale;
- elezione degli organi di giustizia associativa.

87. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

88. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

89. La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.